CAMERA DEI DEPUTATI N. 962-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE MISASI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 marzo 1959 *(Stampato n. 227)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 marzo 1959

—

Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale

Presentata alla Presidenza il 10 aprile 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene al nostro esame, dopo essere stato approvato dal Senato, è stato predisposto dal Governo per ovviare a gravi inconvenienti pratici ed intralci al pronto svolgimento dell'attività delle sezioni penali della Corte di cassazione, il cui lavoro, già notevole, risulta appesantito in conseguenza dell'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 524 del Codice di procedura penale, disposta con la legge del 18 giugno 1955, n. 517.

La norma dell'articolo 524 del Codice di procedura penale, abrogata con la novella del 1955, stabiliva la inammissibilità del ricorso in Cassazione « proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati ». Abrogandola il legislatore del 1955 intendeva salvaguardare il principio, sancito dalla Costituzione (articolo 24, ultimo comma), della garanzia della difesa in ogni stato e grado del procedimento. E ciò perché, stabilendo l'articolo 531 del Codice di procedura penale che « in tutti i casi predetti (e quindi anche, vigente l'ultimo comma dell'articolo 524, il caso in cui venisse rilevata una causa di inammissibilità del ricorso) la Corte giudica sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza l'intervento dei difensori », sembrò che la decisione sulla ammissibilità o meno del ricorso, fatta con simile procedura, fosse le-

siva della garanzia di difesa. Si decise perciò, con soluzione drastica, non tanto di modificare il sistema procedurale, quanto di eliminare in radice il problema con la abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 524.

Ma il rilievo costituzionale della garanzia della difesa in realtà aveva ed ha ragione di essere non tanto in ordine alla possibilità di una dichiarazione pregiudiziale d'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati, quanto in ordine alla procedura con cui si giunge a tale dichiarazione: e cioè a dire che, vigente la norma dell'articolo 524, ultimo comma, il rilievo si giustificava e si giustifica non tanto in relazione a tale comma, quanto in relazione al disposto dell'articolo 531.

Per difendere il principio della garanzia della difesa, perciò, invece di abolire l'ultimo comma dell'articolo 524, sarebbe bastato modificare l'ultimo comma dell'articolo 531, consentendo nel caso di inammissibilità per motivi manifestamente infondati le garanzie della difesa richieste dalla Costituzione.

È questa la soluzione suggerita dal presente disegno di legge che ripristina il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 524 ed apporta invece modifiche all'articolo 531 del codice di procedura penale disponendo che « nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella Cancelleria della Corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso stesso, può presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del Collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata la Corte giudica in udienza pubblica ».

In questo modo si salva il principio cui si rifaceva il legislatore del 1955 ed il ricorrente ha diritto, se così richiede, che il suo ricorso sia discusso in udienza pubblica: ma si elimina o quanto meno si riduce il fenomeno della massa di ricorsi manifestamente infondati, proposti a puro scopo dilatorio, cui ha dato luogo l'abrogazione del disposto dell'articolo 524, ultimo comma.

Dall'entrata in vigore della legge del 1955, infatti, si è constatato che i ruoli delle udienze pubbliche si sono appesantiti di ricorsi manifestamente infondati, per i quali spesso nessun intervento di difensori si è avuto, con grave intralcio della sollecitudine di giustizia per i ricorsi fondati od opinabili. Fatta questa esperienza appare perciò giusto e comunque opportuno, rivedere la soluzione adottata dalla novella del 1955, ed adottare quella proposta dal presente disegno di legge, che affida alla diligenza ed all'interesse della parte l'effettivo esercizio delle garanzie della difesa, consentendo ove tale diligenza od interesse manchi, una procedura sollecita che elimini od almeno diminuisca le manovre dilatorie e gli inconvenienti finora registrati.

Per questi motivi si propone che il disegno di legge in esame sia approvato.

MISASI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

ART. 524.

(*Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili*)

« Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi:

1°) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuri-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.

diche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

2°) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3°) inosservanza delle norme di questo codice stabilite a pena di nullità, d'inammissibilità o di decadenza.

« Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inappellabilmente o in grado di appello dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

« Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati ».

ART. 531.

(*Decisioni in camera di consiglio*)

« Quando è proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilità del ricorso, la questione è decisa preliminarmente dalla corte di cassazione in camera di consiglio.

« Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la corte giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione o ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento.

« In tutti i casi predetti la corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.

« Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella cancelleria della corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso stesso, può presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata, la corte giudica in udienza pubblica.

« Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore, il predetto avviso è notificato al difensore di ufficio all'uopo nominato dal presidente.

« Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198 ».